

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **PAOLO PIRAS**

in qualità di rappresentante del **COMITATO CIVICO “NO AL PROGETTO ELEONORA”**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato

**[ID: 12525] VIAVIAF00000075 \_Procedura di V.I.A.-PNIEC ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 152/2006, Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 40,896 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Sassu" nei Comuni di Arborea e Santa Giusta (OR). Proponente: SUN LEGACY S.R.L**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL'OSSERVAZIONE

### **1) Mancanza dei requisiti minimi per l'ottenimento dei contributi PNRR (conto capitale e tariffa incentivante)**

Con il DM Ambiente 22 dicembre 2023, n. 436, "Regime di sostegno per il fotovoltaico in area agricola (cd. "agrivoltaico") innovativo - Attuazione dell'articolo 14, comma 1, Dlgs 199/2021 - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo n. 199 del 2021](#), si dettano criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b)

Il medesimo DM Ambiente 22 dicembre 2023, n. 436, all'articolo 2 elenca alcune definizioni, qui riportate testualmente:

*1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo n. 199 del 2021](#), nonché le seguenti definizioni:*

*a) attività agricola: produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;*

*b) impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), adotta congiuntamente:*

1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-Crea in collaborazione con il Gse (nel seguito: Linee guida Crea-Gse), che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal Gse, sentito il Crea, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12, comma 2;

c) sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area;

d) superficie totale di ingombro di un impianto agrivoltaico ( $S_{pv}$ ): somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice);

e) superficie di un sistema agrivoltaico ( $S_{tot}$ ): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico;

**f) altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico. In caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile;**

A seguito di questo DM, Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il [decreto dipartimentale](#) n. 251 del 31 maggio 2024 che approva l'aggiornamento delle [Regole Operative](#) e i [Bandi](#) per la partecipazione alle procedure, Registri e Aste, per la selezione delle iniziative meritevoli degli incentivi previsti dal su citato DM n. 436 del 22 dicembre 2023.

**Si tratta del DM Agrivoltaico – recante in Allegato 1 le cosiddette Regole operative.**

Il documento disciplina le regole operative del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, nel seguito DM Agrivoltaico o Decreto, entrato in vigore in data 14 febbraio 2024, recante disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito PNRR.

Le regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti.

Nel DM Agrivoltaico, “SEZ. B. Requisiti progettuali dei sistemi agrivoltaici” si definiscono i requisiti richiesti all’impianto, tra cui quelli di altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici.

Al paragrafo 2.B.2. Altezza dei moduli (vedi immagine sottostante) si evidenzia che la tipologia di moduli afferente a quella prevista nel progetto sun legacy, si parla di un minimo al suolo di 2,1 metri:

#### 2.B.2. Altezza dei moduli

L’altezza minima dei moduli costituenti l’impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito:

- 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
- **2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell’ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);**
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica, nell’ambito del medesimo sistema agrivoltaico.

*ESTRATTO DA PAG. 21 DEL DM AGRIVOLTAICO DEL 31 MAGGIO 2024*

Come specificato nello stesso documento, l’altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno. In caso di moduli fotovoltaici installati su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, l’altezza minima dei moduli rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore del modulo fotovoltaico collocato alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.

Al fine di consentire l’accertamento del rispetto del requisito, le altezze dei moduli fotovoltaici installati per realizzare l’impianto agrivoltaico devono essere univocamente individuabili attraverso gli elaborati progettuali dell’iniziativa trasmessi dal soggetto richiedente in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.

Nel progetto Sun legacy i pannelli avranno una inclinazione massima di 45° in direttrice est ovest.

Come si evince dal file RELAPROG001 (pag. 8) e dal file RELAPROG07 (pag. 10) degli elaborati presentati in piattaforma MASE dal soggetto proponente, i pannelli, al punto minimo, avranno un’altezza dal suolo di 1,504 metri, decisamente meno dei 2,1 previsti dall’allegato del DM:



La soluzione tecnologica proposta prevede l'utilizzo di un sistema ad inseguitore solare in configurazione monoassiale (tracker), di diverse dimensioni: 218 trackers da 8 moduli, 126 trackers da 16 moduli, 140 trackers da 32 moduli, 87 trackers da 48 moduli e 706 trackers da 64 moduli.

La distanza prevista tra gli assi delle strutture di supporto affinché non vi siano ombreggiamenti è di **4,5 m**.

L'orientamento delle file d'impianto è l'asse nord-sud (0° sud, azimuth 180°) e la rotazione dei moduli fotovoltaici rispetto al piano orizzontale varia fino a  $\pm 45^\circ$  est-ovest nell'arco delle ore sole.

L'altezza al mozzo delle strutture è di **2,25 m** dal suolo, maggiore di 1,50 m così come consigliato nel "Prontuario per la valutazione dell'inserimento del fotovoltaico nel paesaggio e nei contesti architettonici" redatto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in associazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

In questo modo nella posizione a  $45^\circ$  i pannelli raggiungono un'altezza minima dal suolo di **1,504 m** e un'altezza massima di **3,19 m**.

### *ESTRATTO DA PAG. 8 DELLA RELAZIONE RELAPROG<sub>001</sub>*

---

Progetto di un Impianto FV 40,896 MWp, Arborea e Santa Giusta (OR) Loc. "Sassu" SUN LEGACY srl

---

carichi accidentali. I trackers (a sostegno dei pannelli) sono costituiti da pali aventi un'altezza al mozzo di 2,25 metri, mentre l'asse orizzontale nord sud ruota durante l'arco del giorno da  $-45^\circ$  a  $+45^\circ$  in modo tale che il punto più basso del pannello disti 1,504 m da terra e viceversa 3,19 m nel punto più alto.

### *ESTRATTO DA PAG. 10 DELLA RELAZIONE RELAPROG<sub>07</sub>*

Per il riconoscimento degli incentivi in conto esercizio, in caso di sistemi agrivoltaici in cui alcune porzioni dell'impianto non rispettino il requisito dell'altezza minima descritto, tali porzioni andranno considerate come sezioni non incentivate dell'impianto e dovranno essere dotate di un contatore dedicato alla rilevazione separata dell'energia prodotta.

L'energia prodotta da tale porzione d'impianto, non incentivata, rimarrà nella disponibilità dell'Operatore. In questi casi, il valore della potenza d'impianto che rileva per la definizione del valore della tariffa di riferimento è il valore della potenza nominale della sezione/delle sezioni che rispetta/rispettano i requisiti.

Analogamente, rispetto al contributo in conto capitale, tali sezioni non concorreranno alla definizione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Nel progetto in esame, la totalità dei moduli – e quindi l'intero impianto in progetto – non rispetta il requisito dell'altezza minima dei moduli e, di conseguenza, non vi sono le condizioni per l'ottenimento del contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili, così come della tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

A tale conclusione giunge lo stesso soggetto Gestore, GSE, che sul proprio portale Assistenza Clienti chiarisce la fattispecie in una delle FAQ pubblicate (FAQ DATA PUBBLICAZIONE 29-05-2024 – GSE (Portale Assistenza Clienti))

[https://supportogse.service-now.com/csm/it/kb0016917?id=faq&sys\\_id=372e0a50c3ee8edo7f81541ce001318d&numCat=1](https://supportogse.service-now.com/csm/it/kb0016917?id=faq&sys_id=372e0a50c3ee8edo7f81541ce001318d&numCat=1)

### **Cosa succede se non si rispetta il requisito dell'altezza minima dei moduli totalmente o parzialmente?**

Nel caso in cui l'altezza dei moduli non venga rispettata per la totalità dell'impianto, non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico (contributo in conto capitale e tariffa incentivante).

Nel caso in cui invece solo alcune porzioni dell'impianto non rispettino il requisito dell'altezza minima, tali porzioni andranno considerate come sezioni non incentivate dell'impianto e dovranno essere dotate di un contatore dedicato alla rilevazione separata dell'energia prodotta.

L'energia prodotta da tali porzioni d'impianto, non incentivata, rimarrà nella disponibilità del soggetto beneficiario. In questi casi, il valore della potenza d'impianto che rileva per la definizione del valore della tariffa di riferimento è il valore della potenza nominale della sezione/delle sezioni che rispetta/rispettano i requisiti dell'altezza minima (oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal DM Agrivoltaico per l'accesso agli incentivi previsti).

Rispetto al contributo in conto capitale, le sezioni d'impianto che non rispettano il requisito dell'altezza minima non concorreranno alla definizione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Per le considerazioni sopra espresse, il Progetto in esame non possiede i requisiti minimi richiesti dal PNRR e quindi non dovrebbe comparire nella piattaforma del MASE nella sezione dedicata ai progetti sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale PNIEC-PNRR.

## **2) Relazione Geologica (RELAPROGo23) - Paragrafo 9: Analisi della pericolosità geologica**

### **9.3 Pericolosità idraulica**

In questo paragrafo si afferma che "Nel settore di interesse non si evidenziano criticità idrauliche se non quelle alla normale gestione delle acque zenitali e legate all'assetto topografico dell'area", omettendo di analizzare in maniera dovuta gli impatti delle acque meteoriche sul terreno in presenza delle opere in progetto.

Si deve sottolineare, infatti, alla luce di quanto espresso al paragrafo 8, “Inquadramento pedologico” - Suoli sulle argille degli stagni e delle lagune (e5), costituenti il substrato affiorante in corrispondenza delle aree di intervento, che “In prossimità del mare e degli stagni il profilo di questi suoli è interamente salso (Salorthids) e il drenaggio impedito.”

Si trovano talora nelle aree depresse che costituiscono il fondo di antichi stagni, soprattutto nell'area tra Nurachi e Zeddiani e Sassu. L'idoneità è abbastanza elevata ma generalmente, data l'impermeabilità del substrato, vengono sfruttati a risaie.”

In un'area pianeggiante e caratterizzata da terreni a drenaggio impedito, lo smaltimento delle acque meteoriche risulta particolarmente complesso, e caratterizzato da frequenti ristagni e allagamenti. Evidentemente tale condizione non potrà che peggiorare in presenza dei pannelli fotovoltaici, che andando a concentrare gli apporti meteorici su superfici minime (corrispondenti alle sezioni di scolo degli stessi pannelli) creeranno un incremento significativo nell'ostacolo naturale al deflusso superficiale; ciò anche alla luce dell'attesa di eventi piovosi sempre meno frequenti ma purtroppo sempre più intensi.

Deve inoltre osservarsi che nell'analisi delle condizioni idrauliche del sito il professionista non tiene in minimo conto le condizioni delle aree adiacenti i lotti di intervento, e particolarmente il fatto che lo stesso sito confina a nord con l'asta fluviale terminale del Canale delle Acque Alte (c.d. Diversivo S. Anna, chiamato in relazione Riu Siurru) a massima pericolosità idraulica  $H_{i4}$  PAI-PSFF-PGRA, collettore pedemontano di buona parte del versante occidentale del M. Arci. Tale condizione non permette di identificare nel suddetto canale una sicura asta di drenaggio, quanto piuttosto un potenziale pericolo in caso di eventi non contemplati dai tempi di ritorno delle modellazioni PAI.

In tal senso non risolve quanto, a questo proposito, si enuncia nella Relazione Agronomica (RELAPROGo21, pag. 35 – Gestione idraulica) pur ipotizzando una rete di scoline disposte parallelamente ai filari fotovoltaici, che però sarebbero installate su un terreno che la stessa Relazione definisce in “prevalenza di tessitura ghiaiosa, sabbiosa”, caratteristiche totalmente non riscontrabili nell'area di progetto.

Inoltre si omette di segnalare che se lo stesso sito viene inquadrato nella classe a minore pericolosità, dal punto di vista del rischio e del danno potenziale lo stesso sia inquadrato tra le aree  $R_{i1}$  (rischio moderato) e con danno potenziale  $D_2$ .

In conclusione si sottolinea come il progetto non sembri affrontare con il dovuto approfondimento il tema legato alle caratteristiche litologiche dei terreni di imposta, su cui attualmente sono realizzate attività agricole ma su cui è prevista, in progetto, l'installazione di opere e infrastrutture su un terreno che presenta pessimo drenaggio con assetto pianeggiante e falde idriche subsuperficiali.

Inoltre, la mancanza di una analisi dell'interazione delle opere con l'assetto e le condizioni ambientali rende la Relazione geologica significativamente incompleta rispetto al dettato normativo della Circolare C.S. LLPP 21/01/2019 n° 7 , che al par. C6.2.1 - *Caratterizzazione e modellazione geologica del sito* che prescrive che "Gli studi svolti devono condurre ad una valutazione delle pericolosità geologiche presenti e devono

essere finalizzati alla definizione della compatibilità geologica con le peculiarità dell'opera da realizzare".

### **3) Relazione Geotecnica (RELAPROGo23a) - Paragrafo 3.2: Modello Geotecnico di riferimento**

In questo paragrafo la parametrizzazione geotecnica, finalizzata alla ricostruzione del relativo modello, è definita sulla base di dati di bibliografia, ovvero in assenza di analisi e determinazioni dirette sitospecifiche.

In tutta la relazione peraltro non viene svolta alcuna analisi dell'interazione opera-terreno, e quindi della fattibilità geotecnica dell'intervento, neanche nelle condizioni bibliografiche ipotizzate, limitandosi a trattare la scavabilità dei terreni (par. 4).

In tali condizioni viene meno la finalità della stessa relazione, sia in termini normativi che tecnico-operativi; infatti, secondo le vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (cosiddette NTC 2018) "Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica di cui al § 6.2.2, unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica"; inoltre, secondo la Circolare C.S. LLPP 21/01/2019 n° 7 "La relazione geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l'opera e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

Infine si sottolinea che i contenuti della relazione geotecnica, modulati in relazione alla fase progettuale, al tipo di opera ed al contesto in cui essa si inserisce, devono essere indicativamente i seguenti:

- descrizione del sito, delle opere e degli interventi;
- valutazione della pericolosità ambientale (stabilità del territorio in condizioni statiche e sismiche);
- risposta sismica locale;
- problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- identificazione degli stati limite per le opere in progetto e metodi di analisi;
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;
- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- modelli geotecnici di sottosuolo con indicazione dei valori caratteristici e di progetto dei parametri geotecnici;
- risultati delle analisi;
- confronto dei risultati con le prestazioni previste per le opere;
- prescrizioni sulle modalità costruttive;



- eventuale piano di monitoraggio in corso d'opera e in esercizio"

Per quanto sopra enunciato, si considera la Relazione in oggetto carente e insufficiente, e necessita degli elementi integrativi minimi sopra riportati.

#### **4) Relazione Agronomica: una scarsa attinenza tra la descrizione dei suoli e la realtà del territorio**

La Relazione affronta con una certa genericità alcuni punti che, invece, per l'importanza che rivestono, avrebbero meritato una maggiore precisione e un livello ben superiore di analisi.

Un primo esempio si evince a pagina 15 del documento, laddove si rappresentano in maniera piuttosto vaga le "Caratteristiche del suolo", con un'analisi di settore che omette di sottolineare la natura prettamente argillosa del terreno interessato dall'intervento.

Per altro, sempre con riguardo alle caratteristiche del suolo, a pagina 35 si parla di Gestione idraulica e si inquadra l'area di coltivazione con caratteristiche definite "per prevalenza di tessitura ghiaiosa, sabbiosa".

Tale considerazione, su cui si basa l'essenza stessa dei relativi interventi di gestione idraulica del sito, va a inficiare l'attendibilità dell'analisi complessiva che, anzi, in contrasto con la Relazione geologica sopra menzionata, omette integralmente di classificare l'area come a drenaggio impedito, quale invece risulta essere la zona di Sassu.

Infine, è utile evidenziare che a pagina 20 della Relazione in oggetto si legge quanto segue:

"Da quanto riportato risulta evidente come l'attività economica zootecnica del pascolo sia sostenibile dal punto di vista agro-ambientale. Affinché l'attività di pascolo sia anche economicamente sostenibile per le finalità afferenti alla gestione del parco fotovoltaico, risulta essere necessario (come già accennato in precedenza) affidare l'attività pascoliva ad imprenditore agricolo- zootecnico che disponga di strutture adeguate (ovile, sale mungitura, ecc..) **nelle immediate vicinanze dell'area di pascolo.**"

Questo passaggio, la cui intenzione sarebbe quella di rintracciare una motivazione a supporto della sostenibilità economica dell'attività di pascolo nell'area di coltivazione del progetto, condiziona la stessa all'affidamento dell'attività pascoliva a imprenditore agricolo la cui azienda risulti insediata nelle immediate vicinanze dell'area, tuttavia l'intero comprensorio zootecnico di Arborea non presenta alcuna azienda di capi ovini, e quindi alcun ovile e né tanto meno sale mungitura per ovini, e ancor meno nelle vicinanze della zona su cui si intende realizzare l'impianto agrivoltaico oggetto di Valutazione.

Per i suddetti motivi, in gran parte riconducibili ad analisi non calate con precisione nella realtà geografica, geologica, agronomica del luogo, si invia il presente documento di osservazioni con cui si richiama il proponente all'esigenza di elementi correttivi e soprattutto integrativi delle parti descritte.

Fra gli altri di cui si richiede l'integrazione, si rimarca l'assenza di un'analisi dei Costi e Benefici, da cui sarebbe stato importante dedurre una valutazione da parte del Proponente in merito al "saldo" atteso tra la comparazione dei costi in ogni loro natura e significato (economici, di impatto ambientale, sociali, ecc) e i benefici che si presume il progetto possa portare in termini di interesse generale, stante la considerazione, più o meno certa, di un eventuale e presunto ritorno economico del soggetto/imprenditore, attuatore del progetto, che ovviamente non è materia trattata nel presente documento.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Atto di Osservazione

Arborea, 29 agosto 2024

Il dichiarante

Paolo Piras

(Firma)

